



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____
Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
di n. 1431/13 del Reg. Generale
segretario

AREA I^

DETERMINAZIONE

n. 303 del 19/11/2013

OGGETTO: Rimborso spese legali all'ex assessore Ignazzi Stefano per
procedimento penale n. 1265/05 R.G.N.R. definito con Sentenza n.
920/2003 dal GIP di Taranto in data 08/07/2003. 1° Acconto.

In data 19/11/2013, nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
dott. Giovanni Sicuro

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012 - 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTA la legge di stabilità 2013 approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2013 al 30 giugno 2013;

VISTA, altresì, la legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del D.L. 8/04/2013 n. 35, con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Gestione degli enti locali.

VISTO, infine, il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 (pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 204 del 31 agosto 2013 - Serie generale) Art. 8. recante il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 Novembre 2013.

EVIDENZIATO:

- che il ex assessore Ignazzi Stefano è stato sottoposto, insieme ad altri amministratori e funzionari dell'epoca, a procedimento penale – n. 1265/05 R.G.N.R. del Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 81- 110, 323 del codice penale (abuso d'ufficio, reato continuato e concorso nel reato con altri) artt. 110-479 (falsità ideologica e concorso nel reato con altri), , per fatti e comportamenti tenuti in relazione alle funzioni di assessore comunale negli anni dal 1998 al 2000, per tutti gli atti elencati nell'avviso di garanzia con il quale veniva attivato il procedimento penale sopra riportato;
- che il P.M. incaricato chiedeva al G.I.P. del Tribunale di Taranto il rinvio a giudizio;
- che il G.I.P., dr. Pio Guarna, all'udienza del 08/07/2013, pronunciava in camera di consiglio Sentenza di non doversi procedere (a seguito di rito abbreviato) ai sensi dell'art. 425 c.p.p. nei confronti di:
.....omissis..... *IGNAZZI Stefano, n. a Castellaneta il 04/12/1961 e residente in Castellaneta Marina, contrada Cavarella n. 314*omissis.....
- in particolare, IL GUP, Visto l'art. 425 c.p.p. dichiara il non luogo a procedere nei confronti diomissis..... Ignazzi Stefanoomissis..... per i reati sub I, II,R,R1, R2,S,S1,T,T1,U,U1,U2,U3,U4,U5,V,V1,V2,Z,Z1,X,X1,X2,Y,Y1,AA,CA,CB,CC,GA,GB, perché **il fatto non costituisce reato**;
- che avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica nei confronti degli imputatiomissis..... Ignazzi Stefanoomissis.....in relazione a tutti i reati ascritti ai capi d'imputazione ivi riportati;
- che a Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – Sezione Penale , con sentenza emessa in data 31/10/2008 n. 947/2008, *letti gli artt. 428-591 c.p.p dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nei confronti degli imputati*omissis..... Ignazzi Stefanoomissis.....*ed incidentalmente dalle parti civili*omissis.....

VISTA, pertanto, la nota assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 30502 in data 29/12/2011, a firma dell'ex assessore comunale Ignazzi Stefano, con la quale lo stesso chiede il rimborso delle spese sostenute quali competenze professionali da corrispondere all'Avv. Egidio Albanese del Foro di Taranto.

DATO ATTO

- che con nota in data 27/08/2013, esaurita l'istruttoria preliminare relativa alla lettura e disamina delle sentenze, con particolare riguardo alla posizione processuale dell'ex assessore Ignazzi anche in relazione all'eventuale conflitto d'interessi con questa P.A. nella vicenda, è stato richiesto al ex amministratore se fosse possibile una riduzione/rateizzazione della somma dovuta, atteso l'ammontare della stessa e la necessità di procedere alla liquidazione di ulteriori somme, in favore degli altri componenti la Giunta Comunale e del Funzionario comunale, indagato ed assolto anch'esso con formula piena;
- che con nota in data 11/10/2013, assunta al protocollo generale in pari data al n. 11/10/2013, il sig. Ignazzi Stefano ha fatto pervenire la fattura quietanzata n. 061/2013 in data 10/10/2013 quale acconto sulla maggior somma da rimborsare, emessa dall'Avv. Egidio Albanese, del complessivo importo di € 5.000,00 I.V.A. e C.A.P. compresi.

CONSIDERATO:

- che gli oneri relativi all'assistenza legale in sede processuale degli amministratori degli enti locali non hanno trovato finora una disciplina legislativa che tuteli i rappresentanti eletti, così come invece è previsto per di dipendenti dall'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983, n. 347 e dall'art. 67 del D.P.R. 268/1987 e dai successivi CCNL;
- che, comunque, la giurisprudenza ha affermato il principio, ormai consolidato, che può essere assunta a carico dell'Ente la spesa sostenuta da un amministratore per un procedimento penale per fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della pubblica funzione esercitata e risoltisi con assoluzione con formula piena.

VISTA:

- la consolidata giurisprudenza anche della Corte dei Conti dalla quale si evince che spetta all'amministratore pubblico il rimborso delle spese legali sostenute ricorrendo sia il presupposto della mancanza di conflitto d'interessi con l'Ente che la non ascirvibilità del comportamento ad ipotesi di reato;
- la sentenza della Corte dei Conti per la Puglia n. 787/2012, dalla quale si evince che:
.....se per l'ottenimento di un indennizzo per le perdite subite, l'amministratore (rectius, mandatario), deve dimostrare un nesso di causalità tra la perdita e l'attività gestoria, non essendo sufficiente l'occasionalità della stessa con lo svolgimento dell'incarico, non si comprende come possa non ritenersi una spesa sostenuta a causa dell'incarico espletato, quella affrontata da un consigliere comunale per difendersi in un procedimento penale, perché erroneamente rinviato a giudizio..... ..;
*considerata la stretta connessione tra il contenzioso penale per il quale è stato erogato il rimborso delle spese e la carica pubblica rivestita dai consiglieri rinviati in giudizio; l'assenza di dolo e/o colpa grave degli odierni convenuti che, anzi, si sono adoperati, con esito positivo, per la riduzione degli importi originariamente richiesti a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli amministratori comunali; la conclusione del procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere, non ostando a ciò la natura preminentemente processuale della sentenza (ex plurimis, Corte conti, sez. controllo Veneto, pareri 184 e 285/2012); la riconosciuta possibilità all'amministrazione di potere rimborsare le spese legali anche senza il previo assenso della stessa nella scelta del legale di comune gradimento (in tal senso Corte conti, sez. controllo Veneto cit),
..... ..*

RITENUTO, pertanto, di dover rimborsare, previa assunzione del relativo impegno di spesa, le spese legali sostenute dal ex assessore comunale Ignazzi Stefano, in quanto il citato procedimento era connesso all'espletamento dell'incarico di assessore comunale.

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 70 del 01/10/2013

D E T E R M I N A

1. di assumere, per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa di € 5.000,00;
2. di liquidare in favore dell'ex assessore comunale sig. Ignazzi Stefano la complessiva somma di € 5.000,00 a titolo di 1° acconto rimborso spese legali, dando atto che lo stesso ha presentato fattura n. 61/2013 in data 10/10/2013, regolarmente quietanzata dal professionista incaricato della difesa.
3. di imputare la predetta somma al Cap. 14 – Intervento 1010203 del Bilancio Esercizio 2013, in corso di formazione.
4. di rinviare la definizione della somma dovuta a successivo atto, attesa la necessità di rivedere al ribasso, d'intesa con l'ex assessore, la parcella professionale presentata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, _____

Il Capo Area/resp. proc.